



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA
CATANIA
E
DIREZIONE MARITTIMA
REGGIO CALABRIA

DECRETO (come da registrazione)

- **VISTA** la nota prot. n. 13837 in data 01.07.2025, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base delle proposte elaborate dalle associazioni di categoria dei piloti dei porti e applicando i criteri e meccanismi determinati ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 14 della legge n.84/94 (esaminate e verificate insieme ai rappresentanti delle categorie interessate), ha approvato le modifiche alle tariffe vigenti per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali a decorrere dal 1 luglio 2025;
- **CONSIDERATO** che nel foglio allegato alla suddetta nota è previsto, per i porti di Messina, Reggio Calabria e Stretto di Messina, una variazione tariffaria in ragione del +5,11%;
- **VISTO** il relativo schema di decreto allegato alla nota del suddetto Dicastero prot. n. 13886 in data 02.07.2025;
- **VISTA** la circolare prot. DEM3/497 in data 17.02.2005 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione marittima ed interna con la quale si dispone che, anche nel caso dell'adozione di decreti tariffari, deve darsi attuazione all'articolo 8 del regolamento locale di pilotaggio, procedendo all'adozione di un unico decreto riguardante il porto di Messina, quello di Reggio Calabria, quello di Gioia Tauro e per lo Stretto di Messina adottando il sistema della concertazione tra le Direzioni marittime di Catania e di Reggio Calabria, ciascuna in ragione della propria competenza;
- **VISTO** il precedente Decreto, n°86/2023 in data 20 luglio 2023 delle Direzioni marittime di Catania e di Reggio Calabria, relativo alle tariffe per il servizio di pilotaggio nei porti di Messina, Reggio Calabria e Stretto di Messina;
- **VISTI** gli artt. 17 e 91 del Codice della Navigazione e gli artt. 131, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima),

D E C R E T A

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

A) Tariffe Messina Porto

1) *Servizio reso a bordo:*

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	210,86
501 -	1.000	228,86
1.001 -	2.000	276,83
2.001 -	3.500	563,63
3.501 -	5.000	783,49
5.001 -	7.000	1.017,34
7.001 -	10.000	1.306,16
10.001 -	15.000	1.782,85
15.001 -	20.000	2.014,72
20.001 -	25.000	2.217,58
25.001 -	30.000	2.464,42
30.001 -	40.000	2.764,22
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T.		289,81

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto “TR (ro-ro) merci” e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €
---------------------------------------	----------------

0 -	500	122,63
501-	1.000	133,10
1.001 -	2.000	160,99
2.001 -	3.500	327,80
3.501 -	5.000	455,66
5.001 -	7.000	591,66
7.001 -	10.000	759,63
10.001 -	15.000	1.036,87
15.001 -	20.000	1.171,71
20.001 -	25.000	1.289,69
25.001 -	30.000	1.433,24
30.001 -	40.000	1.607,61

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T.	168,55
---	--------

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €
---------------------------------------	----------------

0 -	500	60,95
501-	1.000	68,96
1.001 -	2.500	83,94

2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €
---------------------------------------	----------------

0 -	6.000	7,00
-----	-------	------

2.3 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	50,07
501 -	1.000	54,35
1.001 -	2.000	65,74
2.001 -	3.500	133,85
3.501 -	5.000	186,04
5.001 -	7.000	241,58
7.001 -	10.000	310,16
10.001 -	15.000	423,37
15.001 -	20.000	478,42
20.001 -	25.000	526,59
25.001 -	30.000	585,20

B) Tariffe Reggio Calabria Porto

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	137,90
501 -	1.000	176,88
1.001 -	2.000	207,87
2.001 -	3.500	365,76
3.501 -	5.000	462,70
5.001 -	7.000	626,60
7.001 -	10.000	796,49

Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 G.T. 96,94

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto “TR (ro-ro) merci” e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €
---------------------------------------	----------------

0 -	500	80,20
501-	1.000	102,87
1.001 -	2.000	120,89
2.001 -	3.500	212,72
3.501 -	5.000	269,10
5.001 -	7.000	364,42
7.001 -	10.000	463,22

Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 G.T.	56,38
--	-------

C) Tariffe di Messina Stretto

1) *Servizio reso a bordo:*

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €
---------------------------------------	----------------

0 -	500	225,86
501-	1.000	283,81
1.001 -	2.000	338,78
2.001 -	3.500	510,68
3.501 -	5.000	738,52
5.001 -	7.000	817,47
7.001 -	10.000	1.000,35

10.001 -	15.000	1.183,23
15.001 -	20.000	1.364,12
20.001 -	25.000	1.454,06
25.001 -	30.000	1.545,00
30.001 -	40.000	1.637,94

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. 90,94

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

Per le navi da carico superiori a 500 G.T. ed inferiore a 180.000 G.T., risultanti dai documenti di bordo, il tonnellaggio di stazza lorda in base al quale dovrà essere individuata la tariffa da applicare, sarà il maggiore tra quello riportato dal certificato di stazza e quello risultante dalla tabella allegata alla Circolare del soppresso Ministero della Marina Mercantile, titolo: Porti, serie VII, n. 86, - prot. Nr. 5203508 in data 05 luglio 1990, avente per fattore di entrata il coefficiente di B x L, ottenuto dalla moltiplicazione dei valori della lunghezza e della larghezza della nave (espressa in metri).

D) Tariffa per navi dirette al porto di Messina provenienti da nord e per navi in uscita dal porto di Messina e dirette a nord.

Alle navi Ro-Ro e Ro-Ro Pax armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata, che effettuano 70 approdi nel trimestre di calendario e comunque 280 approdi annui, nel porto di Messina verrà applicata la tariffa unica sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	40,95
501-	1.000	44,46
1.001 -	2.000	53,77
2.001 -	3.500	109,48
3.501 -	5.000	152,19
5.001 -	7.000	197,63
7.001 -	10.000	253,73
10.001 -	15.000	346,33
15.001 -	20.000	391,37
20.001 -	25.000	430,77

25.001 -	30.000	478,70
30.001 -	40.000	536,95
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T.		56,29

Articolo 2

- 1) Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio dovranno intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.
- 2) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.NA.) ha all' uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:
 $GT = K_1 \times V$ (dove $V = 2,832 \text{ VLT}$ e $K_1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log } 10 V$).

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dell'IMO nella circolare n. 653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.NA., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale: $GT = V_e \times a$ dove $V_e = L \times B \times H$

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave; $a = F(V_e)$ da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	V_e	a
fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

3) Il valore di stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti Passeggeri (passanger Ro-Ro Cargo Ferries)	0,75
Traghetti Merci (Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Container Ships Ro-Ro Cargo Ferries Ro- Ro Cargo Vehicles carriers).	0,75

Articolo 3

Per casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula I.M.O.) e per le navi di cui al successivo art.6) si farà ricorso al vecchio sistema denominato "VAL" di cui alla circolare N.545642 del 27.10.1971 al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula I.M.O. (per le navi traghetto corretti con i predetti coefficienti) con quelli risultanti dal sistema VAL e di commisurare la tariffa del servizio portuale al valore fra i due che risulti più elevato.

Articolo 4

Sarà cura particolare dei Capi di Compartimento acquisire presso i comandanti delle navi o tramite i raccomandatori marittimi i dati necessari per l'applicazione delle formule per la determinazione della stazza e comunicarli ai prestatori dei servizi ai fini della fatturazione, tenendo presente che l'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal certificato di classe oltre che dai libri registri degli istituti di classifica.

Articolo 5

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per i pilotaggi in entrata, in uscita o per i movimenti all'interno del porto.

Articolo 6

Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere nonché ai pontoni e galleggianti simili che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'art. 1 del presente Decreto, calcolate sulla base della stazza lorda; in mancanza del dato della stazza lorda, si farà riferimento alla "STAZZA STANDARD", determinata con le modalità di cui al precedente art.3.

Articolo 7

Alle tariffe base di cui all'art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto-notate maggiorazioni:

A) per fuori orario e festivi

1. Il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
2. Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;
3. Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai punti 1 e 2.

Le maggiorazioni si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B) per carichi pericolosi

1. il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili, quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).

2. il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:

- a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^ classe del D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008 o ad esse assimilabili;
- b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "GAS-FREE" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008.

C) per prestazioni effettuate con un secondo pilota

1. il 50% per le prestazioni effettuate con un secondo pilota a bordo.

D) Manovre senza macchina/movimenti

1. Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1.
2. Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

E) Pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 8

I compensi spettanti al pilota nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

- 1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto, di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il Servizio di Pilotaggio", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso sarà il seguente:

- a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori dal limite suddetto:

	Messina e Reggio Calabria	Stretto di Messina
	Euro	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	117,96	112,48
- per navi da 2.001 in poi	125,29	117,96

- b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Messina e Reggio Calabria	Stretto di Messina
	Euro	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	117,96	112,48
- per navi da 2.001 in poi	125,29	117,96

- 2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Messina e Reggio Calabria	Stretto di Messina
	Euro	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	193,90	185,69
- per navi da 2.001 in poi	204,68	194,82

- 3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore alle tre ore a Messina e alle tre ore a Reggio Calabria, e alle tre ore nello Stretto di Messina, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.
Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, il pilota aspetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.
- 4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Messina e Reggio Calabria	Stretto di Messina
	Euro	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	80,45	72,22
- per navi da 2.001 in poi	84,14	80,44

Al pilota è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

- 6) Quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.
- 7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

Articolo 9

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

	Messina e Reggio Calabria	Stretto di Messina
	Euro	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	193,90	185,69
- per navi da 2.001 in poi	204,89	194,82

Articolo 10

I compensi di cui agli artt. 8 e 9 hanno carattere forfettario e non sono, pertanto, soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 7.

Articolo 11

Porto di Reggio Calabria

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° approdo	100% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 4° al 10° approdo	55% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 11° al 20° approdo	40% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
oltre il 20° approdo	30% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)

Alle navi traghetto armate o noleggiate da un soggetto di cui al comma 1, in servizio di linea con orario prestabilito e frequenza regolare che effettuano almeno un approdo settimanale, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa base di cui all'articolo 1 lettera A), punto 1).

Per i collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti tra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

Porto di Messina

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° approdo	100% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 4° al 10° approdo	55% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 11° al 20° approdo	40% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
oltre il 20° approdo	30% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)

Qualora il soggetto di cui al comma 1, assicuri e garantisca, per l'intero arco solare dell'anno, una programmazione di traffici regolari di linea, con itinerario ed orario prestabilito, oltreché cadenza periodica in ogni trimestre di calendario di almeno 70 approdi, si applica alle navi interessate dalla predetta programmazione la tariffa pari al 20% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1).

Alle navi passeggeri in viaggio di crociera, non rientranti nelle previsioni tariffarie di cui sopra, verrà applicata una tariffa pari al 65% della tariffa base di cui all'articolo 1, lettera B), punto 1).

Stretto di Messina

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più transiti si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° transito	100% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 4° al 10° transito	55% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 11° al 20° transito	40% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
oltre il 20° transito	30% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1).

Alle navi Ro Ro e Ro-Ro Pax armate o noleggiate da un soggetto di cui al comma 1, che nel trimestre di calendario effettuano almeno 150 transiti o almeno 600 nell'arco dell'anno verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	45,37
501 -	1.000	57,01
1.001 -	2.000	68,05
2.001 -	3.500	102,59
3.501 -	5.000	148,36
5.001 -	7.000	164,21
7.001 -	10.000	200,95
10.001 -	15.000	237,68
15.001 -	20.000	274,02
20.001 -	25.000	292,08
25.001 -	30.000	310,36
30.001 -	40.000	329,03

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. 18,27

Alle navi Ro-Ro e Ro-Ro Pax armate o noleggiate da un soggetto di cui al comma 1, che nel trimestre di calendario effettuano almeno 200 transiti e almeno 700 nell'arco dell'anno verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	36,30

501-	1.000	45,61
1.001 -	2.000	54,45
2.001 -	3.500	82,07
3.501 -	5.000	118,68
5.001 -	7.000	131,37
7.001 -	10.000	160,76
10.001 -	15.000	190,15
15.001 -	20.000	219,22
20.001 -	25.000	233,67
25.001 -	30.000	248,28
30.001 -	40.000	263,23

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. 14,62

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

Articolo 12

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio

svolto in regime di monopolio legale nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Le altre tariffe agevolative rispetto alla tariffa base vengono applicate esclusivamente nel caso in cui l'utente del servizio risulti in regola con i pagamenti relativi alle prestazioni secondo quanto indicato nel comma precedente.

Ferme restando le conseguenze previste da tale normativa nel caso di mancato rispetto del termine previsto dell'adempimento, i soggetti che ai sensi dell'art. 11 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi e non provvedono entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, perdono il beneficio della riduzione a partire dal trimestre successivo a quello in cui scade il termine di sessanta giorni e lo riacquistano dal trimestre successivo a quello in cui avviene il pagamento.

Articolo 13

Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 2025 ed abroga e sostituisce il precedente decreto n°86/2023 datato 20 luglio 2023 delle Direzioni marittime di Catania e di Reggio Calabria.

Catania (*vedasi firma digitale*)

IL DIRETTORE MARITTIMO DI
CATANIA
CA. (CP) Raffaele MACAUDA
(Documento elettronico firmato digitalmente
D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005)

IL DIRETTORE MARITTIMO DI
REGGIO CALABRIA
CA (CP) Giuseppe SCIARRONE
(Documento elettronico firmato digitalmente
D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005)